



Comune di Dueville

PROVINCIA DI VICENZA

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Relazione tecnica

(articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 23.12.2014, n. 190) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce le modalità, i tempi di attuazione e l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del D.lgs. 14.03.2013, n. 33. Pertanto, nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del D.lgs. 33/2013.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali di tale disciplina contenuta nella legge di stabilità per il 2014 sono di seguito riassunti:

- (comma 563): le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (comma 565): nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (comma 566): entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (comma 567): per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (comma 568-bis): le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, *una tantum*, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni del Comune

1. Le partecipazioni societarie dirette

Il Comune di Dueville partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. SORARIS Spa con una quota del 6,66%;
2. Acque Vicentine Spa con una quota del 4,722%;
3. Farmacia di Passo di Riva Srl con una quota del 10%;
4. C.I.S. – Centro Interscambio merci e Servizi Spa¹ con una quota del 1,656%;
5. Banca Etica s.c.p.a. (192 azioni, del valore di € 56,328 ciascuna, per un totale di € 10.814,98).

2. Le partecipazioni societarie indirette

Alla data della presente relazione il Comune di Dueville detiene le seguenti partecipazioni indirette:

Società partecipata dal Comune	Partecipazioni indirette	Oggetto sociale	Percentuale di partecipazione
SORARIS spa	ACOVIS srl	Gestione dell'impianto di selezione del multimateriale leggero (plastica / lattine)	26,00%
SORARIS spa	COGESA srl	Intermediazione dei rifiuti solidi urbani e realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili	3,45%
SORARIS spa	Autoparco di Sandrigo – società consortile a r.l.	Gestione dell'autoparco di mezzi aziendali	0,48%
SORARIS spa	CORSEA (consorzio)	Gestione impianti di trattamento rifiuti e di produzione di energia elettrica	0,33%
Acque Vicentine spa	Viveracqua s.c. a r.l.	Società di tipo consortile senza scopo di lucro con finalità di creazione di sinergie fra i soci, ottimizzazione dei costi di gestione, gestione comune di alcune fasi delle imprese, fornitura e/o reperimento di servizi e/o materie prime alle proprie imprese e svolgimento, anche per conto terzi, di servizi e attività strumentali, complementari o accessorie alle proprie attività	6,89%

¹ Il C.I.S. Spa ha per oggetto sociale lo studio, la promozione, il coordinamento e la realizzazione e gestione di tutte le attività inerenti ad un centro merci ed al sistema doganale, nonché tutte le infrastrutture ed i servizi ad essi comunque connessi in Provincia di Vicenza. La società è attualmente soggetta a procedura di liquidazione.

Premessa: limiti all'assunzione di decisioni in ordine al mantenimento delle partecipazioni societarie

Partecipazioni dirette:

Per le società che gestiscono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, le funzioni di organizzazione sono oggi di competenza degli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni). Il Comune, pertanto, in tali ipotesi non può determinare né l'affidamento del servizio, né la sua revoca.

Inoltre, la circostanza che le società, che erogano un servizio pubblico locale (spl) a rete, nelle quali il Comune detiene partecipazioni, siano affidatarie del servizio in *house providing* rende non percorribile, di fatto, l'ipotesi di cessione delle quote stesse, in quanto in tal caso la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con gli Enti pubblici che la controllano, con la conseguenza che la cessione delle quote da parte del Comune socio comporterebbe la perdita di uno dei presupposti per la modalità di gestione prescelta.

Partecipazioni indirette:

Per le società partecipate indirettamente da società partecipate direttamente in cui, però, il Comune non detiene un numero di quote tali per cui la società sia da quest'ultimo controllata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non è ravvisabile, come evidenziato dalla giurisprudenza², un potere del Comune di decidere in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirette.

Razionalizzazioni possibili

Sulla base delle precisazioni in premessa riportate, di seguito vengono illustrate, in sintesi, le condizioni per ogni singola società partecipata dal Comune di Dueville e le misure possibili:

1. SORARIS Spa

La Società SORARIS Spa è compartecipata dal Comune di Dueville per una quota del 6,66%.

La Società è stata costituita il 9 maggio 1983; ha forma giuridica di società per azioni direttamente partecipata dal Comune di Dueville, a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici.

Trattasi di una società per la gestione del servizio pubblico locale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione e riscossione della relativa tariffa.

Il servizio è affidato in *house providing*.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d del comma 611).

Di tale società si valuta la indispensabilità del mantenimento della partecipazione in quanto:

- eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria;
- il servizio è gestito mediante l'in *house providing*.

² Sul controllo analogo, *ex plurimis*: Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 1181 del 13 marzo 2014; Cassazione, ordinanza n. 10299 del 3 maggio 2013; Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2418 del 6 maggio 2002).

La verifica in merito ad amministratori e dipendenti evidenzia quanto segue:

- Organo amministrativo composto da un amministratore unico
- Numero di direttori / dirigenti: 1
- Numero di dipendenti: 54

Dalle funzioni rilevate e dai dati evidenziati risulta che la società non rientra nell'ambito dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 611 della legge 190/2014; potranno essere valutati eventuali processi di aggregazione di cui alla lett. d) del comma 611; sono state definite ed attuate misure per il contenimento dei costi e di riduzione delle retribuzioni degli organi amministrativi e di controllo di cui alla lett. e) del comma 611 (cfr. allegata relazione del direttore generale e dell'amministratore unico).

Inoltre, si evidenzia che il risultato di esercizio della società è costantemente attivo e, pertanto, non sono stati effettuati, a carico del bilancio comunale, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciate garanzie (tutti interventi, peraltro, vietati dall'art. 6, comma 19, del d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122).

Naturalmente le scelte societarie devono continuare ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati, e in ciò l'Amministrazione deve, unitamente agli altri soci, dare il proprio contributo, definendo specifici indirizzi nell'esercizio dei poteri propri inerenti il controllo analogo.

Di seguito sono riportati dati significativi dell'attività della società:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
99.238 euro	95.559 euro	118.419 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
8.601.431 euro	8.891.653 euro	8.003.579 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di SORARIS Spa:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0 euro	0 euro	0 euro
B) Immobilizzazioni	1.736.725 euro	1.480.661 euro	1.561.852 euro
C) Attivo circolante	3.422.552 euro	3.777.060 euro	3.912.274 euro
D) Ratei e risconti	168.686 euro	98.106 euro	248.413 euro
Totale Attivo	5.327.963 euro	5.355.827 euro	5.722.539 euro

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	1.185.643 euro	1.281.202 euro	1.399.621 euro
B) Fondi per rischi ed oneri	140.000 euro	220.000 euro	135.000 euro
C) Trattamento di fine rapporto	355.518 euro	408.240 euro	446.763 euro
D) Debiti	3.640.002 euro	3.252.787 euro	3.736.144 euro
E) Ratei e Risconti	6.800 euro	193.598 euro	5.011 euro
Totale passivo	5.237.963 euro	5.355.827 euro	5.722.539 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di SORARIS Spa:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	8.850.954 euro	9.090.249 euro	8.560.793 euro
B) Costi di produzione	8.489.903 euro	8.876.042 euro	8.368.654 euro
Differenza	361.051 euro	214.207 euro	192.139 euro
C) Proventi e oneri finanziari	-73.336 euro	-92.919 euro	-77.438 euro
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0 euro	0 euro	0 euro
E) Proventi ed oneri straordinari	15.217 euro	104.861 euro	30.296 euro
Risultato prima delle imposte	302.932 euro	226.149 euro	144.997 euro
Imposte	-203.694 euro	-130.590 euro	-26.578 euro
Risultato d'esercizio	99.238 euro	95.559 euro	118.419 euro

Per completezza si allegano:

- Relazione del direttore generale e dell'amministratore unico del 30 marzo 2015;

- Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;
- Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;
- Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011.

2. Società Acque Vicentine Spa

La Società Acque Vicentine Spa è compartecipata dal Comune di Dueville per il 4,722%.

La società è stata costituita il 1 maggio 2005; ha forma giuridica di società per azioni direttamente partecipata dal Comune di Dueville, a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici.

Trattasi di una società per la gestione del servizio pubblico locale idrico integrato in forma associata.

Il servizio è affidato in *house providing*.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d del comma 611).

Di tale società si valuta la indispensabilità del mantenimento della partecipazione in quanto:

- erogazione servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria;
- il servizio è gestito mediante l'in *house providing*.

La verifica in merito ad amministratori e dipendenti evidenzia quanto segue:

- Numero degli amministratori: 5
- Numero di direttori / dirigenti: 1
- Numero di dipendenti: 144

Dalle funzioni rilevate e dai dati evidenziati risulta che la società non rientra nell'ambito dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 611 della legge 190/2014; potranno essere valutati eventuali processi di aggregazione di cui alla lett. d) del comma 611; sono state definite ed attuate misure per il contenimento dei costi e di riduzione delle retribuzioni degli organi amministrativi e di controllo di cui alla lett. e) del comma 611 (cfr. allegata relazione tecnica del direttore generale).

Inoltre, si evidenzia che il risultato di esercizio della società è costantemente attivo e, pertanto, non sono stati effettuati, a carico del bilancio comunale, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciate garanzie (tutti interventi, peraltro, vietati dall'art. 6, comma 19, del d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122).

Naturalmente le scelte societarie devono continuare ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati, e in ciò l'Amministrazione deve, unitamente agli altri soci, dare il proprio contributo, definendo specifici indirizzi nell'esercizio dei poteri propri inerenti il controllo analogo.

Di seguito sono riportati dati significativi dell'attività della società:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
1.274.470 euro	1.425.431 euro	2.224.154 euro

Fatturato

2011	2012	2013
31.322.804 euro	33.380.590 euro	35.816.748 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Acque Vicentine Spa:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0 euro	0 euro	0 euro
B) Immobilizzazioni	71.632.637 euro	75.792.292 euro	81.597.164 euro
C) Attivo circolante	40.642.062 euro	34.570.684 euro	37.538.261 euro
D) Ratei e risconti	314.262 euro	191.469 euro	117.098 euro
Totale Attivo	112.588.961 euro	110.554.446 euro	119.252.524 euro

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	15.723.306 euro	17.148.737 euro	19.372.890 euro
B) Fondi per rischi ed oneri	1.030.328 euro	1.171.066 euro	2.607.596 euro
C) Trattamento di fine rapporto	2.222.791 euro	2.256.402 euro	2.350.731 euro
D) Debiti	90.040.186 euro	86.360.174 euro	85.662.177 euro
E) Ratei e Risconti	3.572.350 euro	3.618.068 euro	9.259.131 euro
Totale passivo	112.588.961 euro	110.554.446 euro	119.252.524 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Acque Vicentine Spa:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	35.172.211 euro	38.287.968 euro	40.870.249 euro
B) Costi di produzione	30.778.129 euro	33.587.438 euro	32.164.616 euro

Differenza	4.394.082 euro	4.700.530 euro	8.705.633 euro
C) Proventi e oneri finanziari	-1.969.368 euro	-2.223.603 euro	-1.864.266 euro
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0 euro	0 euro	0 euro
E) Proventi ed oneri straordinari	-554 euro	0 euro	-766.713 euro
Risultato prima delle imposte	2.424.160 euro	2.476.926 euro	6.074.654 euro
Imposte	-1.149.689 euro	-1.051.495 euro	-3.850.500 euro
Risultato d'esercizio	1.274.470 euro	1.425.431 euro	2.224.154 euro

Per completezza si allegano:

- Relazione del direttore generale del 24 marzo 2015;
- Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;
- Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;
- Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011.

3. Farmacia Passo di Riva Srl

La Società Farmacia Passo di Riva Srl è partecipata dal Comune di Dueville per il 10%.

La Società è stata costituita con atto unilaterale del 16 marzo 2007, Repertorio n. 57.446, Racc. n. 11.446, rogato dal notaio Paolo Brando di Dueville.

L'oggetto della Società è la "*gestione della farmacia della quale è titolare il comune socio*" (art. 2 dell'atto costitutivo).

In particolare, la società cura:

- la gestione di una farmacia, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la produzione di prodotti officinali omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili e complementari di supporto all'attività commerciale;
- la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi, anche al di fuori del territorio comunale, a farmacie pubbliche e private, nonché alle Unità Sanitarie Locali, alle Aziende Sanitarie Locali, ed a case di cura, e ad ogni altro tipo di struttura socio-sanitaria o pubblica o privata;

- l'informazione, l'educazione sanitaria, la formazione e l'aggiornamento professionale e la ricerca anche mediante forme dirette di gestione;
- la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;
- la preparazione, la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, veterinarie, e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, di ogni altro prodotto proprio della medicina naturale;
- la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici e dietetici, cosmetici e per l'igiene personale, nonché di integratori alimentari e di alimenti speciali;
- la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali.

Il Comune di Dueville acquisì la sede di farmacia esercitando la prelazione prevista dalla legge n. 475/1968 (si veda la deliberazione consiliare n. 93 del 9.12.2004).

Costituita la Società è stata svolta la selezione pubblica per individuare un socio privato operativo.

In data 9 maggio 2007, con atto del notaio Paolo Brando di Dueville, Repertorio n. 57.640, Racc. n. 11.572, il socio privato ha rilevato una quota del 49%.

Il Comune, quindi, ha affidato la gestione del servizio pubblico di farmacia alla società "mista" Farmacia Passo di Riva Srl con contratto di servizio del 9.05.2007.

La gestione è stata affidata per 30 anni.

Il contratto di servizio giunge a naturale scadenza il 31 dicembre 2036.

Nel frattempo, in data 12.03.2014, con atto del notaio Paolo Brando di Dueville, Repertorio n. 64.759, Racc. n. 16.280, in seguito a procedura di evidenza pubblica, il socio privato ha rilevato una ulteriore quota del 41%.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al Comune di avviare *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*.

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale *"alla salute"*, è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica (cfr. Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011, parere n. 657/2011/PAR). Ma non può dirsi che sia un servizio *"indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali"* di un comune.

A norma dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, come modificato dalla legge 3/2001, la *"tutela della salute"* è materia di legislazione concorrente. Quindi, è oggetto di competenza regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Ne consegue che il servizio pubblico di farmacia, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, non può dirsi che sia necessario per realizzare le finalità istituzionali dei comuni che lo svolgono.

L'art. 13 del TUEL attribuisce ai comuni tutte *"le funzioni amministrative"* che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

La *"tutela della salute"* e, nello specifico, il *"servizio pubblico di farmacia"*, pur riguardanti la popolazione non sono funzioni di tipo *"amministrativo"* come previsto dal citato art. 13 del TUEL.

La verifica in merito ad amministratori e dipendenti evidenzia quanto segue:

- Numero degli amministratori: 1

- Numero di direttori / dirigenti: 1
- Numero di dipendenti: 4

Tutto quanto premesso, si evidenzia quanto segue:

- il risultato di esercizio della società è costantemente attivo e, pertanto, non sono stati effettuati, a carico del bilancio comunale, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciate garanzie (tutti interventi, peraltro, vietati dall'art. 6, comma 19, del d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122);
- la società distribuisce dividendi al netto degli accantonamenti a riserva straordinaria;
- non appare conveniente, al momento, pianificare la cessione del residuo 10% del capitale sociale appannaggio del Comune, in quanto è ragionevole presumere che la quota da cedere troverebbe scarso riscontro sul mercato, se non da parte dell'attuale socio privato; a fronte, peraltro, di un'entrata costante nel bilancio comunale derivante dalla distribuzione dei dividendi.

Di seguito sono riportati dati significativi dell'attività della società:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
72.313 euro	78.810 euro	90.034 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
1.343.581 euro	1.428.392 euro	1.470.411 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Farmacia Passo di Riva Srl:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0 euro	0 euro	0 euro
B) Immobilizzazioni	55.807 euro	43.282 euro	21.460 euro
C) Attivo circolante	363.506 euro	422.960 euro	461.161 euro
D) Ratei e risconti	804 euro	767 euro	473 euro
Totale Attivo	420.117 euro	467.009 euro	483.094 euro

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	153.636 euro	172.445 euro	192.479 euro
B) Fondi per rischi ed oneri	0 euro	0 euro	0 euro

C) Trattamento di fine rapporto	16.235 euro	22.303 euro	28.732 euro
D) Debiti	236.364 euro	261.653 euro	257.556 euro
E) Ratei e Risconti	13.882 euro	10.608 euro	4.327 euro
Totale passivo	420.117 euro	467.009 euro	483.094 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Farmacia Passo di Riva Srl:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	1.343.693 euro	1.428.640 euro	1.474.638 euro
B) Costi di produzione	1.232.749 euro	1.315.433 euro	1.342.843 euro
Differenza	110.944 euro	113.207 euro	131.795 euro
C) Proventi e oneri finanziari	291 euro	596 euro	590 euro
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0 euro	0 euro	0 euro
E) Proventi ed oneri straordinari	971 euro	5.129 euro	4.695 euro
Risultato prima delle imposte	112.206 euro	118.932 euro	137.080 euro
Imposte	39.893 euro	40.122 euro	47.046 euro
Risultato d'esercizio	72.313 euro	78.810 euro	90.034 euro

Per completezza si allega:

- Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;
- Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;
- Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011.

4. Banca Popolare Etica s.c.p.a.

Il Comune detiene n. 192 azioni della Banca, del valore di € 56,328 ciascuna, per un totale di € 10.814,98.

L'oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, ai

sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, con l'intento precipuo di perseguire le finalità di cui all'art. 5 dello Statuto. Essa può compiere, per conto proprio o di terzi, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di Legge e regolamenti in materia, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale. La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del Testo Unico Bancario, emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della società, la Banca si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica:

- la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche;
- il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano;
- l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;
- il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione;
- la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica;
- va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori;
- l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività.

La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.

Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit – le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona. La Società svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del suo denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al Comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

In un caso analogo, la giurisprudenza contabile, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di un Comune di partecipare ad una banca di credito cooperativo, ha sottolineato che *“il Comune istante, attraverso il proprio organo consiliare, è chiamato a verificare quali finalità intenda perseguire con tale strumento, chiedendosi se queste sono da considerarsi fra i compiti riservati dall'ordinamento all'ente comunale e soprattutto se l'attività della società possa considerarsi strettamente necessaria alle finalità dell'ente stesso, anche alla luce del proprio statuto”* (cfr.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 33/PAR/2008 del 3.12.2008).

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, *“spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico (...)”*.

Lo Statuto comunale, all'articolo 1, definisce le finalità del Comune. Tra gli obiettivi primari del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, vi è:

- la promozione e la valorizzazione di politiche giovanili finalizzate alla formazione civile, culturale, sociale e morale (lett. b del comma 3);
- la promozione dei servizi sociali, con particolare attenzione agli anziani, alle persone in condizione di disagio e di emarginazione (lett. c del comma 3);
- la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico, paesaggistico e architettonico presenti sul proprio territorio promuovendone l'uso a favore della comunità (lett. e del comma 3);
- l'ancoraggio etico alla responsabilità sociale delle imprese allo sviluppo economico e sociale della comunità (lett. f del comma 3).

Si evidenzia che i principi contenuti nell'articolo 5 dello Statuto della Società sono conformi e coerenti coi contenuti dello Statuto comunale di Dueville sopra elencati. Tra gli altri principi:

“(...) la Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.

Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit – le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività (...)”.

Si evidenzia, infine, che non sono stati effettuati, a carico del bilancio comunale, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciate garanzie (tutti interventi, peraltro, vietati dall'art. 6, comma 19, del d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122).

Dueville, li 7 aprile 2015

Il segretario generale
f.to dott. Pasquale Finelli

Il ragioniere generale
f.to dott. Sergio De Munari